

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'Abogado [RICORRENTE] rappresentato e difeso da se medesimo con domicilio in [OMISSIS] e posta elettronica certificata: [OMISSIS] avverso la mancata delibera dell'Ordine degli Avvocati di Pavia in merito all'istanza dallo stesso presentata il 30/10/2023 diretta ad ottenere la dispensa della prova attitudinale e conseguente iscrizione all'Albo Ordinario degli Avvocati di Pavia ex art. 13 D.Lgs. 96/2001.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, regolarmente citato, è presente l'Avv. [OMISSIS];

Il Consigliere relatore avv. Giampaolo Brienza svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso l'Avv. [OMISSIS], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.

### **FATTO**

L'Abogado [RICORRENTE], rappresentato e difeso da se medesimo, si duole, così impugnando il silenzio, della mancata delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia in merito all'istanza dallo stesso presentata in data 30/10/2023 e tesa ad ottenere il rilascio della dispensa della prova attitudinale e la contestuale iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Si deve dar conto che l'odierno ricorrente ebbe ad insorgere con ulteriore ricorso avverso la deliberazione n. 25 del 30 gennaio 2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia che ebbe a rigettare la richiesta dell'odierno ricorrente diretta ad ottenere la dispensa dalla prova attitudinale e conseguente iscrizione all'Albo Ordinario degli Avvocati di Pavia ex art. 13 D.Lgs. 96/2001.

In estrema sintesi si deve evidenziare che il ricorrente, con il gravame oggi all'attenzione di questo Consiglio Nazionale Forense, dopo aver premesso che in data 05/05/2020 formulava istanza al COA di Pavia per ottenere l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo dedicata agli avvocati stabiliti e che tale istanza veniva accolta con delibera del 07/09/2020.

Alla luce di tale sua condizione, in data 30/10/2023 presentava richiesta (inoltrata anche al CNF per conoscenza) tesa ad ottenere la dispensa a sottoporsi alla prova attitudinale e, quindi, di ottenere l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 96/2001.

Sostiene, ancora, il ricorrente che per la presentazione di detta istanza, non avendo rinvenuto sul sito del COA Pavia alcun documento, si premurava di ricercare sul sito del COA Milano un modello di domanda, così utilizzando lo stesso.

Sulla base della presentata istanza il COA Pavia chiedeva integrazione, in data 25/01/2024, e la stessa veniva prontamente inviata in pari data.

Sostiene l'Abogado [RICORRENTE] che alla data del 01/02/2024 non essendosi il COA pronunciato e ritenendo spirati i termini entro i quali lo stesso si sarebbe dovuto pronunciare informava il COA di tanto e preannunziava, nel contempo, la propria intenzione di ricorrere avverso il silenzio serbato anche in considerazione che alla data del 7 febbraio 2024 non era rinvenibile alcuna delibera sul sito istituzionale dello stesso Consiglio dell'Ordine.

L'Abogado [RICORRENTE], quindi, chiede a questo Consiglio Nazionale Forense

che” ....accolga l’istanza di cui al punto 3 [il sottoscritto Abogado [RICORRENTE], come sopra identificato e domiciliato, atteso il silenzio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pavia, ripropone al Consiglio Nazionale Forense la propria istanza di rilascio della dispensa dalla prova attitudinale e la contestuale iscrizione all’Albo degli Avvocati di Pavia...] del presente atto e per l’effetto rilasci al medesimo la dispensa dalla prova attitudinale con contestuale iscrizione all’Albo degli Avvocati di Pavia”.

Provvedeva a costituirsi in giudizio il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pavia, ad ufficio dell’Avv. [OMISSIS] eleggendo domicilio con la stessa presso il domicilio digitale [OMISSIS], eccependo in via preliminare:

- 1)- La sopravvenuta improcedibilità per carenza di interesse in capo al ricorrente perché l’inerzia dell’Ordine lamentata nel ricorso è stata superata da un provvedimento di diniego espresso, oggetto di separata impugnazione;
- 2)- Inammissibilità del ricorso per carenza di *ius postulandi*.

Nel merito contrastava le affermazioni del ricorrente ed in particolare la non inerzia dell’Ordine.

### **DIRITTO**

Ritiene questo Collegio che può prescindere dall’esaminare le questioni riguardanti il merito e l’eccezione di inammissibilità del ricorso per l’intervenuta carenza di interesse atteso che coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza dello *ius postulandi*.

Il ricorrente si è infatti difeso in proprio, ma lo stesso non è abilitato al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori.

Non sussistono dubbi sulla circostanza che nel procedimento innanzi al Consiglio Nazionale Forense il professionista può difendersi in proprio o può essere assistito da un avvocato iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 33 del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578. Sul punto la giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale è granitica. E’ stato, infatti, affermato da tempo da questo Consiglio (CNF n. 2/2009 e recentemente CNF 146/2022) che l’avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non cassazionista solo nell’ambito del (proprio) procedimento disciplinare valendo infatti negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale- qual è appunto quella esercitata dal CNF- debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 33 RD 1579/1933 (CNF 66/2023).

Alla luce di tanto l’inammissibilità del ricorso esime il Collegio dall’esame di ogni altra questione.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;  
il Consiglio Nazionale Forense dichiara inammissibile il ricorso proposto dall'abogado [RI-CORRENTE].

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2024;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 9 ottobre 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà